

COMUNEDI BUCCINO

Provincia di Salerno

- Area Vigilanza - Commercio - Attività Produttive -

Ordinanza n. 1.7.

OGGETTO: Lavori di rifacimento della sede stradale in Piazza Mercato:

- Istituzione divieto temporaneo di sosta e circolazione veicolare fino alle ore 24:00 del giorno

18.05.2013 - Integrazione ordinanza n. 11 del 05.03.2013.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Richiamata la propria ordinanza n. 11 del 05.03.2013, avente ad oggetto "Lavori di rifacimento della sede stradale in Piazza Mercato: - Istituzione divieto temporaneo di sosta e circolazione veicolare fino alle ore 24:00 del giorno 07.05.2013", con la quale si è già provveduto alla chiusura parziale della piazza;

Vista l'ulteriore nota Prot. 2673 del 03.04.2013 con la quale il Responsabile del Servizio II dell'Area Tecnica comunale, ai fini del completamento dei lavori di rifacimento della Piazza Mercato, attraverso la messa in opera di cubetti di porfido, ne ha richiesto la chiusura totale al transito veicolare con divieto di sosta fino al giorno 18 maggio 2013:

Visti il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Vista la delibera di G.C. n. 101 del 03.05.2010 - "Organizzazione degli Uffici e Servizi Comunali: Provvedimenti" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto sindacale Prot. 7667 del 22.10.2012 di nomina a responsabile dell'Area intestata;

Visto l'art. 107 del T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Ritenuto dover provvedere in merito disponendo, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse e per esigenze di carattere tecnico, la chiusura dell'area interessata per il periodo necessario all'intervento;

espresso esonero del Comune da qualsiasi responsabilità derivante dallo svolgimento dei lavori; Ad integrazione dell'ordinanza n. 11 del 05.03.2013,

ORDINA

- 1. L' istituzione del divieto temporaneo di sosta e circolazione veicolare, per le esigenze e motivazioni in premessa, sulla seguente area del territorio comunale fino alle ore 24:00 del giorno 18.05.2013:
- Piazza Mercato, come individuata, circoscritta e delimitata nello stralcio planimetrico allegato;
- 2. La concomitante e contestuale deviazione del transito veicolare proveniente dalla:
 - Via Q. Di Vona sul Corso Garibaldi:
 - Piazza Matteotti sulla Trav. II del Corso Garibaldi;
 - Località Petrosa sulla strada della Braida;
- 3. L'apposizione della segnaletica stradale prevista dal Decreto Ministeriale 10 luglio 2002, da posizionarsi sui tratti stradali interessati, integrata dagli estremi e del periodo di validità del presente provvedimento. almeno quarantotto ore prima della sua entrata in vigore, con obbligo di contestuale adozione di tutte le cautele a garanzia di sicurezza del traffico veicolare e di indicazione preventiva e con idonea segnaletica dei percorsi alternativi al tratto interessato dalla chiusura, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 285/92 nonché dal D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e ss.mm.ii.;
- 4. Dal divieto sono esclusi i mezzi del cantiere, i mezzi di soccorso e i veicoli delle forze dell'ordine;
- 5. E' fatto, altresì, obbligo, a chi di dovere, di segnalare tempestivamente l'eventuale, anticipata ultimazione dei lavori e/o la loro protrazione, rispetto ai tempi innanzi previsti.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada, nonché dalla normativa vigente in materia.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si avverte, chiunque ne abbia interesse, che la presente ordinanza è opponibile al T.A.R. della Campania o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione, per motivi di incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni, in relazione alla natura dei segnali apposti.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive m. e i., si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Sig. Giuseppe Massa.

Dispone che copia della presente venga notificata all'impresa "Carucci Costruzioni s.r.l.", esecutrice dei lavori, e trasmessa, per quanto di rispettiva competenza, alla Stazione Carabinieri di Buccino, al locale Ufficio di Polizia Municipale ed all'Area Tecnica comunale.

BUCCINO. Iì 04.04.2013.-

Visto:

IL SINDACO Nicola Parisi -



IL RESPONSABILE DELL'AREA

- Giuseppe Massa -

